



TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE

XXXXXXr.g.

Il Giudice,

letti ed esaminati gli atti causa e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del XXXXXXXX;
ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza dell'interrogatorio formale deferito dall'attrice ai convenuti TIZIO, CAIO e SEMPRONIO nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c., sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli da A ad L, con esclusione di quelli residui in quanto irrilevanti (M, O) o comunque da provare documentalmente;

ritenuta altresì l'ammissibilità e la rilevanza della prova per testi richiesta dall'attrice nelle medesima memoria limitatamente alle circostanze di fatto di cui ai capitoli di prova sub J, K, L, M con il teste MEVIO, ed ancora sub B con il teste AUGUSTO, con esclusione di quelli residui in quanto generici, non essendosi fornito alcun riferimento di natura temporale (quanto a quelli sub A, B, C, D, F, G, I, N, P, Q), privi di alcuna specificazione (Q), irrilevanti rispetto al thema decidendum (C, D, P) o relativi a circostanze da provare documentalmente (E, O ed A e C con riferimento al teste Fagiana);

ritenuta altresì l'inammissibilità della prova contraria richiesta dall'attrice sulle circostanze di prova diretta formulate dagli attori con i medesimi testi;

ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza dell'interrogatorio formale deferito all'attrice sulle circostanze di fatto indicate nelle memorie ex art. 183VI co. n. 2 c.p.c. da B1 a B.12 depositate nell'interesse del convenuto TIZIO; ritenuta altresì l'ammissibilità e la rilevanza della prova per testi richiesta nella medesima memoria limitatamente alle circostanze di fatto di cui ai capitoli di prova sub C 8 e C9, con esclusione di quelli residui in quanto formulati in maniera generica, senza alcun riferimento temporale utile per comprendere a quale intervento implantare si sia inteso riferirsi (quanto a quelli sub C1, C2, C3, C5, C6, C7, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17);

ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza dell'interrogatorio formale dell'attrice richiesto nelle memorie ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c., depositate nell'interesse del convenuto CAIO, sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli da 1 a 9, con esclusione di quelli residui in quanto irrilevanti; ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza dell'interrogatorio formale deferito ai convenuti TIZIO e CLAUDIANO, nelle medesime memorie, in quanto alcuna domanda è stata spiegata dal convenuto

CAIO nei loro riguardi e tenuto conto del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'interrogatorio formale tende a provocare la confessione giudiziale di fatti a sé sfavorevoli e ad esclusivo vantaggio della parte che si trova sul piano processuale in posizione antitetica e di contrasto, non esplicando invece alcun effetto rispetto a soggetti terzi, diversi dall'interrogando, sebbene le risposte riguardino punti dibattuti del processo (Cass. 3.12.2004 n. 22753);

ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza dell'interrogatorio deferito all'attrice dal convenuto SEMPRONIO nelle memorie ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. su tutte le circostanze ivi indicate;

ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza dell'ordine di esibizione richiesto sia dal convenuto CAIO sia dalla compagnia Assicuratrice ALFA, in quanto la Suprema Corte ha più volte avuto occasione di affermare, con riferimento all'esibizione, che essa non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (*ex plurimis* Cass. n. 10043/2004), sicché è necessario che nella relativa istanza venga espressamente dedotto che i documenti che si richiede vengano esibiti contengono la prova del fatto controverso e che gli stessi siano specificamente indicati ai fini della suddetta prova (Cass. n. 12023/2002), non potendo l'ordine di esibizione essere emesso al solo fine esplorativo di indagare se il documento contenga la prova stessa o addirittura se esso esista (*ex plurimis*, Cass. n. 5908/2004).

ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova contraria richiesta dal convenuto CAIO sulle circostanze di fatto articolate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c. limitatamente ai capitoli sub 2, 3, 4 (con il teste MEVIO), 14 (con il teste CLAUDIANO) con esclusione di quelli residui in quanto generici (1, 2) irrilevanti (6, 7, 11, 13, 12) non contestati (8, 9);

ritenuta altresì l'inammissibilità dell'ordine di esibizione della documentazione indicata nella memoria ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c. depositata dal convenuto CAIO, in quanto tardiva ed in ogni caso non giustificata dalle richieste di prova diretta formulate dalle controparti;

ritenuta altresì la necessità di disporre l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP espletata innanzi al Tribunale di Bari, articolazione di Altamura, proc. n. XXXXXX r.g. ;

considerato che alla luce della domanda formulata nell'atto introduttivo può formularsi proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. che, pur inferiore a quanto richiesto dall' attrice, potrebbe assicurare a tutte le parti indiscutibili vantaggi economici, dovendosi tener conto dell'alea del giudizio e dei costi di lite, che accrescerebbero sensibilmente con la sua prosecuzione;

tenuto conto della disponibilità espressa in tal senso dal convenuto SEMPRONIO , il quale, pur respingendo le responsabilità addebitategli, per mero spirito conciliativo, nella propria comparsa di costituzione, si è detto pronto a versare l'importo di € 4.815, 00 pari al 70% dell'importo determinato dal CTU ed altresì quello di € 300, quale compenso percepito per l'opera

prestata;

tenuto conto delle valutazioni espresse dall'ausiliario in sede di ATP, secondo le prospettazioni di tutte le parti;

visto l'art. 185 bis c.p.c.

P.Q.M.

Ammette la prova per interpellato e per testi nei limiti di cui alla parte motiva e manda alla cancelleria al fine di acquisire il fascicolo d'ufficio relativo all'ATP espletata innanzi al Tribunale di Bari, articolazione di Altamura, proc. n. XXXXXXX r.g. entro il XXXXXXX.

Invita altresì le parti a raggiungere un accordo conciliativo transattivo sulla base della proposta che il giudice trascrive in calce concedendo termine fino alla data dell'udienza del XXXXXXX ore X, cui rinvia.

Invita altresì le parti a comparire alla predetta udienza per rendere i deferiti interrogatori.

Bari lì XXXXXXX

Il Giudice

Proposta formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.

Il Giudice, letti ed esaminati gli atti di causa

PROPONE

La definizione della controversia mercè la corresponsione in favore dell'attrice MEVIA dell'importo di € 5115,00 da parte del convenuto SEMPRONIO (avuto riguardo alla somma da questi offerta nella sua comparsa di costituzione); di € 500, 00 da parte del convenuto CAIO (pari al 50% dei compensi ricevuti); e di € 500,00 da parte di TIZIO (pari ai compensi ricevuti secondo la sua stessa prospettazione); € 1.935,00 da parte di Assicuratrice ALFA S.p.A (importo determinato tenendo conto di quello riconosciuto dall'ausiliario in ragione del concorso di responsabilità di CAIO nella misura del 20% e di TIZIO nella misura del 10%); nonché € 1500,00, oltre Iva cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% sulle voci come per legge, a titolo di spese legali, in solido tra le parti.

Spese legali compensate nel resto tra le parti.

Bari lì XXXXXXX

Il Giudice